

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 542752)

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2024, n. 28

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di lavoro, cultura, turismo ed edilizia scolastica.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

CAPO I**Disposizioni in materia di lavoro****Art. 1****Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3
"Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".**

1. All'articolo 10 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 3 le parole: "*del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 7*" sono soppresse;
 - b) al comma 6 la parola: "*sentiti*" è sostituita dalla seguente "*sentite*", le parole: "*la commissione*" sono sostituite dalle seguenti: "*e la commissione*" e le parole: "*e il comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 7*" sono soppresse.

Art. 2**Modifica agli articoli 10 e 11 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3
"Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".**

1. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3, le parole: "*sulla base delle linee guida della SEO*" sono sostituite dalle seguenti: "*in conformità con le linee guida e le priorità strategiche dell'Unione Europea in materia di occupazione e inclusione sociale*".
2. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3, le parole: "*nell'ambito della SEO*" sono sostituite dalle seguenti: "*in conformità con le linee guida e le priorità strategiche dell'Unione Europea in materia di occupazione e inclusione sociale*".

Art. 3**Modifica all'articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3
"Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".**

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3, le parole: "*annuale di attività*" sono sostituite dalle seguenti: "*triennale delle attività e dei relativi aggiornamenti annuali*".

Art. 4**Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3
"Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".**

1. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3, le parole: "*entro il 30 ottobre un piano annuale delle attività*" sono sostituite dalle seguenti: "*entro il 31 ottobre un piano triennale delle attività, aggiornato annualmente*".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3, sono aggiunti i seguenti:

"3.1 Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, il piano triennale delle attività definisce e individua:

- a) il quadro strategico triennale delle attività dell'ente con riferimento al sistema dei servizi per il lavoro, alle politiche attive, alle misure di sostegno all'occupazione e di ricollocazione;
- b) gli obiettivi da perseguire, definendo le modalità generali per il monitoraggio e la valutazione del loro conseguimento;
- c) le strategie di intervento, articolandole in base alle caratteristiche dei diversi territori di cui si compone la Regione e ai principali settori economico-produttivi.

3.2 Gli aggiornamenti annuali del piano triennale delle attività indicano e specificano:

- a) gli obiettivi da raggiungere nello specifico periodo di riferimento, la loro declinazione in risultati attesi, la loro quantificazione e il loro monitoraggio per il tramite di appositi indicatori;
- b) le specifiche tipologie di azioni, percorsi, progetti e servizi da realizzare nel periodo di riferimento;
- c) le risorse finanziarie disponibili in relazione agli obiettivi descritti;
- d) i risultati conseguiti nell'anno precedente, con particolare riferimento al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), evidenziando eventuali criticità riscontrate e le azioni correttive adottate."

Art. 5

Modifica all'articolo 15 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

1. Alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3, le parole: "annuale delle attività" sono sostituite dalle seguenti: "triennale delle attività ed i relativi aggiornamenti annuali".

Art. 6

Modifica all'articolo 19 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3, le parole: "proposta dal direttore e approvata dalla Giunta regionale," sono sostituite dalle seguenti: "adottata dal direttore e della quale la Giunta regionale prende atto" e sono aggiunte le seguenti: ", in conformità a quanto previsto ai commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 15,".

CAPO II

Disposizioni in materia di cultura

Art. 7

Modifica all'articolo 2, della legge regionale 25 luglio 2008, n. 8 "Celebrazione della giornata dei Veneti nel Mondo".

Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro".

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 8, le parole: ", sentita la competente Commissione consiliare," sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, dopo le parole: "approva il programma annuale degli interventi" sono aggiunte le seguenti: ", ivi compresa la individuazione della giornata di celebrazione dei Veneti nel mondo di cui all'articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 8".

Art. 8

Modifica all'articolo 14 della legge regionale del 16 maggio 2019, n. 17 "Legge per la cultura".

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale del 16 maggio 2019, n. 17, è aggiunto il seguente:

"2 bis. Gli enti e istituzioni culturali cui la Regione del Veneto a vario titolo partecipa o aderisce e che risultano destinatari di finanziamenti regionali per l'attuazione di iniziative culturali e di spettacolo in conformità agli strumenti di programmazione del settore, al fine di garantire trasparenza nella loro gestione mediante la più ampia partecipazione a tali iniziative da parte degli operatori del settore culturale e dello spettacolo, sono tenute a rendere pubblici sui rispettivi siti web ed in conformità a criteri di completezza, tempestività, semplicità di consultazione e comprensibilità, bandi ed avvisi per l'accesso ai contributi e la partecipazione ad iniziative a cui concorrono i finanziamenti regionali."

CAPO III

Disposizioni in materia di turismo

Art. 9

Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

1. All'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n.11, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera f) del comma 5 è sostituita dalla seguente:

"f) gli organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo che violino gli obblighi in materia di assicurazione previsti dall'articolo 40;";

b) dopo la lettera f) del comma 5 è aggiunta la seguente:

"f bis) il titolare di agenzia di viaggio e turismo che violi gli obblighi in materia di requisiti per l'apertura di agenzia di viaggio e turismo ai sensi dell'articolo 37 nonché gli obblighi in materia di assicurazione previsti dall'articolo 38. L'irrogazione della sanzione pecuniaria è preceduta dalla diffida ad adeguarsi ai suddetti obblighi da parte del comune a seguito dell'accertamento delle violazioni, anche su segnalazione della Giunta regionale. Se il titolare non ottempera entro il termine stabilito dalla diffida stessa, il comune dispone la sospensione dell'attività di agenzia di viaggio e turismo per un periodo compreso tra sei e dodici mesi, in relazione alla gravità della violazione. Decorso tale periodo di sospensione, qualora il titolare non abbia ancora ottemperato a quanto previsto dalla diffida, il comune irroga la sanzione pecuniaria. La sospensione dell'attività di agenzia di viaggio e turismo cessa anticipatamente senza applicazione di sanzioni amministrative con l'accertamento da parte del comune del ripristino dei requisiti per l'apertura e delle coperture assicurative da parte del titolare, anche su segnalazione della Giunta regionale. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura o sospensione dell'attività, il comune, previa diffida, provvede all'esecuzione coattiva. In caso di reiterazione delle violazioni della presente lettera, la sanzione pecuniaria è applicata nella misura del doppio di quella inizialmente irrogata e il comune procede alla revoca dell'autorizzazione o all'inibizione dell'attività.";

c) al comma 8, dopo le parole: "lettere a), b), d), e), f)," sono aggiunte le seguenti: "f bis),".

CAPO IV

Disposizioni in materia di edilizia scolastica

Art. 10

Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie".

1. L'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59, è così sostituito:

"Art. 1

Finalità e ambito di applicazione.

1. Per il miglioramento e il recupero del patrimonio edilizio scolastico la Regione concede contributi per lavori di ampliamento, completamento e sistemazione di edifici adibiti o da adibire a sedi di scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, con esclusione delle scuole paritarie che svolgono il servizio di istruzione con modalità commerciale e delle istituzioni per l'istruzione non paritarie.

2. *Ai fini della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere, individua con proprio provvedimento le condizioni che caratterizzano lo svolgimento dell'istruzione paritaria con modalità non commerciale."*

2. Il titolo della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59, è così sostituito: *"Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado"*.

CAPO V

Disposizioni finali

Art. 11

Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 12

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 novembre 2024

Luca Zaia

INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di lavoro

Art. 1 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

Art. 2 - Modifica agli articoli 10 e 11 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

Art. 3 - Modifica all'articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

Art. 4 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

Art. 5 - Modifica all'articolo 15 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

Art. 6 - Modifica all'articolo 19 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

CAPO II - Disposizioni in materia di cultura

Art. 7 - Modifica all'articolo 2, della legge regionale 25 luglio 2008, n. 8 "Celebrazione della giornata dei Veneti nel Mondo". Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro".

Art. 8 - Modifica all'articolo 14 della legge regionale del 16 maggio 2019, n. 17 "Legge per la cultura".

CAPO III - Disposizioni in materia di turismo

Art. 9 - Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

CAPO IV - Disposizioni in materia di edilizia scolastica

Art. 10 - Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 'Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie'.

CAPO V - Disposizioni finali

Art. 11 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 12 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 14 novembre 2024, n. 28

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Strutture di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Francesco Calzavara, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 2 luglio 2024, n. 13/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 4 luglio 2024, dove ha acquisito il n. 274 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione consiliare;
- La Sesta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 16 ottobre 2024;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Sesta Commissione consiliare, relatrice la Presidente della stessa, consigliera Francesca Scatto, e su relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Vanessa Camani, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 5 novembre 2024, n. 28.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatrice la Presidente della stessa, consigliera Francesca Scatto, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il progetto di legge n. 274 "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di lavoro, cultura, turismo ed edilizia scolastica" si inserisce nel solco della costante attività di monitoraggio e manutenzione dell'ordinamento regionale che la nostra Regione persegue da anni. Questo provvedimento, in continuità con l'indirizzo seguito nel corso degli ultimi anni, mira a introdurre norme finalizzate alla semplificazione, manutenzione e all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente in diverse materie di competenza della Sesta Commissione consiliare permanente.

Gli obiettivi generali del progetto di legge spaziano dalla semplificazione amministrativa, intesa sia come riassetto normativo per garantire la certezza giuridica che come snellimento delle procedure, alla manutenzione del quadro normativo attraverso il coordinamento delle disposizioni vigenti. Il provvedimento mira, inoltre, ad adeguare l'ordinamento regionale alle mutate esigenze del territorio e ai cambiamenti della legislazione nazionale, perfezionando le norme sulla base delle risultanze applicative e delle esperienze maturate.

Il progetto di legge in esame, in quanto strumento di adeguamento ordinamentale, non introduce nuove discipline organiche di settore, né disposizioni che comportino nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Si tratta, piuttosto, di un intervento mirato, che opera attraverso modifiche puntuali alle leggi regionali esistenti, con l'obiettivo di renderne più efficace l'applicazione e più aderente alle finalità originariamente individuate dal legislatore.

Il progetto di legge si compone di 13 articoli, suddivisi in 5 Capi, che intervengono su diverse aree tematiche: lavoro, cultura, turismo ed edilizia scolastica. Il Capo I, comprendente gli articoli da 1 a 7, modifica la legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 in materia di occupazione e mercato del lavoro. Il Capo II, con gli articoli 8 e 9, interviene in materia di cultura. Il Capo III, costituito dall'articolo 10, riguarda il settore del turismo. Il Capo IV, con l'articolo 11, si occupa di edilizia scolastica. Infine, il Capo V contiene le disposizioni finali.

Entrando nel merito delle singole disposizioni, il Capo I del progetto di legge apporta significative modifiche alla legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", con l'obiettivo di adeguare la normativa regionale alle recenti evoluzioni del quadro legislativo nazionale e alle mutate esigenze del mercato del lavoro veneto.

L'articolo 1 interviene sull'articolo 10 della legge regionale 3/2009, sopprimendo il parere del Comitato di coordinamento istituzionale sul Programma regionale per la formazione, l'istruzione, il lavoro e l'orientamento. Questa modifica si è resa necessaria per adeguare la norma al nuovo ruolo del Comitato, che non prevede più il rilascio di pareri. L'intervento mira a correggere un refuso presente nella legge regionale, dove non si era tenuto conto del mutato ruolo del Comitato di coordinamento istituzionale. Vengono quindi soppresse le parti che riguardano il parere del Comitato sul Programma regionale e sugli indirizzi adottati per predisporlo.

Gli articoli 2, 3 e 4 introducono la pianificazione triennale, con piano da aggiornarsi annualmente, delle attività di Veneto Lavoro, in sostituzione di quella annuale. Questi articoli modificano rispettivamente gli articoli 12, 13 e 15 della legge regionale 3/2009. L'intervento si configura come un adeguamento ordinamentale in quanto risponde all'esigenza di allineare la programmazione di Veneto Lavoro con quanto previsto dal D.L. 9 giugno 2021 n. 80 e dal D.lgs. 118/2011 per gli enti strumentali, che richiede un Piano delle attività di durata almeno triennale. La modifica risponde altresì alla necessità sostanziale di una programmazione di più ampio respiro, capace di affrontare l'evoluzione del mercato del lavoro con una visione strategica di medio termine.

L'articolo 5 modifica l'articolo 19 della legge regionale 3/2009, intervenendo sulla procedura di adozione della dotazione organica di Veneto Lavoro. Questo intervento ha l'obiettivo di chiarire e ottimizzare i processi amministrativi interni all'ente. In sede di Commissione, è stato approvato un emendamento che ha integrato il testo originario, prevedendo che la dotazione organica sia adottata dal Direttore e che la Giunta regionale ne prenda atto, in conformità a quanto previsto dai commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 15 della stessa legge. Quest'ultima specificazione garantisce una maggiore chiarezza procedurale e un corretto equilibrio tra autonomia dell'ente e supervisione regionale, assicurando la piena coerenza con il quadro normativo complessivo, in particolare con la legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 sulla vigilanza e il controllo sugli enti regionali.

Gli articoli 6 e 7 introducono la possibilità di affidare alcuni servizi per il lavoro agli operatori accreditati, modificando rispettivamente gli articoli 21 e 26 della legge regionale 3/2009. Questo intervento si configura come un adeguamento ordinamentale di particolare rilevanza, in quanto recepisce e attua a livello regionale le novità introdotte dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con legge 3 luglio 2023, n. 85. La norma nazionale ha innovato la disciplina dei servizi per il lavoro, introducendo misure quali l'Assegno di inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro, e ha espressamente previsto la facoltà per le regioni di coinvolgere gli operatori accreditati in determinate attività. L'articolo 6 del progetto di legge traduce questa facoltà in una concreta possibilità operativa, introducendo - anche sulla scorta di analoghe esperienze di altre regioni - un nuovo comma 2 bis all'articolo 21 della legge regionale 3/2009. Questa disposizione prevede che la Giunta regionale possa affidare agli operatori accreditati specifici servizi, ovvero la stipula del patto di servizio personalizzato e la presa in carico dei lavoratori svantaggiati, nonché la profilazione dell'utente, in quanto considerato connesso funzionalmente in una logica di unitarietà del servizio e presa in carico del suo destinatario. A garanzia e tutela della utenza - ed in applicazione ai principi generali della materia del mercato del lavoro e relativi servizi, come recepiti dalla legge regionale n. 3 del 2009 che ha operato la scelta (art. 20) di promuovere un sistema di servizi per il lavoro fondato sulla cooperazione tra operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati, così individuando, accanto al sistema pubblico (ed alle funzioni assegnate in esclusiva al sistema pubblico: vedi articolo 21) anche la figura giuridica degli operatori privati accreditati e le relative forme di cooperazione e raccordo, con la declinazione dei servizi che la Giunta regionale può affidare agli operatori accreditati e con quelli che devono rimanere in esclusiva in capo al sistema pubblici dei servizi per il lavoro - è previsto che tale affidamento operi sulla base di una convenzione quadro definita dalla Giunta regionale, in conformità alla quale l'ente Veneto Lavoro stipulerà apposite convenzioni con gli operatori accreditati, ed assicurando soluzioni di conformità agli indirizzi sulla gestione della rete pubblica dei servizi per il lavoro definiti dalla Giunta regionale, ivi compresa la vigilanza e il controllo sul rispetto degli stessi.

L'articolo 7 completa l'intervento, coordinando queste nuove disposizioni con il quadro normativo esistente, in particolare modificando l'articolo 26 della legge regionale 3/2009 per garantire coerenza con le nuove modalità di affidamento dei servizi.

Passando al Capo II, l'articolo 8 interviene sulla legge regionale 25 luglio 2008, n. 8 "Celebrazione della giornata dei Veneti nel Mondo". La modifica principale, proposta dalla Giunta, semplifica l'iter di approvazione del programma annuale degli interventi, eliminando il passaggio in Commissione consiliare. Questa semplificazione è giustificata dalla natura circoscritta dell'evento e dalla già esistente rappresentanza della Commissione nella Consulta regionale dei Veneti nel mondo, nonché dalla natura di mero atto gestionale dell'approvazione del programma annuale. La Commissione, nell'ottica di un migliore coordinamento normativo, ha proposto e approvato un emendamento che integra l'articolo 8. Questo emendamento modifica la legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, inserendo un esplicito riferimento alla giornata di celebrazione dei Veneti nel Mondo nel programma annuale degli interventi. L'obiettivo di questa integrazione è garantire che, nonostante la semplificazione procedurale, la programmazione della giornata dei Veneti nel Mondo rimanga saldamente inserita nel contesto più ampio delle iniziative regionali per i Veneti nel mondo, assicurando così continuità e coerenza nella pianificazione di queste attività.

L'articolo 9, introdotto con un emendamento proposto dalle consigliere Ostanel e Scatto, illustrato e approvato nella seduta n. 138 dell'11 settembre, aggiunge un nuovo comma all'articolo 14 della legge regionale 16 luglio 2019, n. 17 "Legge per la cultura". Questa integrazione prevede obblighi di trasparenza per gli enti e le istituzioni culturali che ricevono finanziamenti regionali. In particolare, si richiede a questi soggetti di rendere pubblici sui propri siti web bandi e avvisi per l'accesso ai contributi e la partecipazione alle iniziative finanziate dalla Regione, in conformità a criteri di completezza, tempestività, semplicità di consultazione e comprensibilità. La Commissione ha ritenuto fondamentale questo intervento per garantire una maggiore responsabilità gestionale e una più ampia partecipazione degli operatori culturali alle iniziative regionali.

Il Capo III, con l'articolo 10, modifica l'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 sul turismo, intervenendo sul regime sanzionatorio applicabile alle agenzie di viaggio che violano gli obblighi relativi ai requisiti per l'apertura o gli obblighi assicurativi. Questo intervento si configura come un adeguamento ordinamentale in quanto risponde alle esigenze emerse dall'applicazione pratica della norma e allinea la legislazione regionale alle migliori pratiche adottate da altre regioni italiane. La ratio dell'intervento è introdurre un approccio più graduale e proporzionato alle sanzioni, bilanciando la necessità di garantire il rispetto delle norme con l'esigenza di tutelare la continuità operativa delle imprese del settore turistico. In particolare, per le agenzie di viaggio, si sostituisce l'immediata cessazione dell'attività con un periodo di sospensione fino a 12 mesi, durante il quale l'agenzia può regolarizzare la propria posizione. Solo in caso di persistente inadempienza si applicano la sanzione pecuniaria e la cessazione dell'attività. Questa modifica, pur mantenendo un sistema di controlli efficace a tutela dei consumatori, offre maggiori garanzie alle imprese del settore, allineando la normativa veneta a quella di altre sette regioni italiane e della Provincia di Trento. L'intervento si inquadra nell'ambito dell'adeguamento ordinamentale, in quanto perfeziona il quadro normativo esistente alla luce dell'esperienza applicativa e del confronto con altre realtà regionali, senza introdurre nuove discipline organiche o comportare oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Il Capo IV, con l'articolo 11, apporta significative modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 in materia di edilizia scolastica. Questo articolo è stato oggetto di una riscrittura completa nella seduta di Commissione del 18 settembre, al fine di migliorare la chiarezza e l'efficacia della norma, evitando potenziali conflitti interpretativi. La nuova formulazione aggiorna innanzitutto il titolo della legge, sostituendo le vecchie denominazioni "materne, elementari e medie" con le attuali "dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado", allineando così il linguaggio legislativo alla terminologia corrente nel sistema scolastico. L'intervento principale riguarda la ridefinizione dell'ambito di applicazione dei contributi regionali per l'edilizia scolastica. La norma esclude esplicitamente dal novero dei beneficiari le scuole paritarie che svolgono il servizio di istruzione con modalità commerciale e le istituzioni per l'istruzione non paritarie. Questa modifica, lungi dall'introdurre una nuova disciplina, codifica e chiarisce una prassi già in uso, basate sull'applicazione dell'Ordinamento complessivo. La ratio di questo intervento è duplice: da un lato, si mira a delimitare con maggiore precisione il perimetro dei beneficiari, garantendo che i contributi regionali siano destinati alle istituzioni scolastiche che svolgono un effettivo servizio pubblico senza finalità di lucro; dall'altro, si intende semplificare la gestione amministrativa dei contributi, sottraendoli alla complessa disciplina degli aiuti alle imprese. Un elemento innovativo è la delega alla Giunta regionale, sentita dalla competente Commissione consiliare - che si esprime entro 30 giorni decorsi i quali si prescinde dal parere - per l'individuazione delle condizioni che caratterizzano lo svolgimento dell'istruzione paritaria con modalità non commerciale. Questa disposizione garantisce la flessibilità necessaria per adattare i criteri alle eventuali evoluzioni del settore educativo.

Il Capo V, comprendente gli articoli 12 e 13, contiene le disposizioni finali del progetto di legge. L'articolo 12 introduce la clausola di neutralità finanziaria, elemento caratteristico e necessario dei provvedimenti di adeguamento ordinamentale. L'articolo 13, infine, disciplina l'entrata in vigore della legge, disponendo che essa avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Per quanto riguarda l'iter del provvedimento, il progetto di legge è stato presentato dalla Giunta regionale il 2 luglio 2024 e assegnato alla Sesta Commissione l'11 luglio. L'illustrazione è avvenuta nella seduta n. 135 del 19 luglio, seguita dall'esame nelle sedute n. 138 dell'11 settembre, n. 139 del 18 settembre e n. 143 del 16 ottobre 2024. La Prima Commissione ha espresso il proprio parere in data 9 ottobre. La Commissione ha concluso l'esame del provvedimento, dopo aver ricevuto il previsto parere della Prima commissione il giorno 9 ottobre 2024, nella seduta del 16 ottobre 2024, approvandolo a maggioranza.

Hanno votato a favore i seguenti consiglieri, rappresentanti dei gruppi consiliari: Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari e Favero con delega Corsi), Zaia Presidente (Cavinato, Cestaro, Giacomini, Sandonà, Scatto, Vianello e Villanova), Veneta Autonomia (Piccinini), Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni (Pavanetto), Forza Italia Berlusconi – Autonomia per il Veneto (Bozza), Veneta Autonomia (Piccinini).

Hanno espresso voto contrario i consiglieri rappresentanti dei gruppi consiliari: Partito Democratico Veneto (Camani, Zottis), Il Veneto che Vogliamo (Ostanel).”;

- Relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Vanessa Camani, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

Ho sempre seguito con una certa attenzione tutti i progetti di legge di adeguamento ordinamentale che sono arrivati in quest'Aula e devo dire che non ho mai visto un livello così basso come quello raggiunto con questo progetto.

La natura del provvedimento ordinamentale è duplice: da un lato dovrebbe perseguire finalità di semplificazione amministrativa, sia con l'obiettivo di snellire le norme, sia anche di chiarire le procedure; dall'altro lato, contiene norme di adeguamento ordinamentale, cioè di sistemazione delle norme regionali, tenendo conto di eventuali altre norme regionali sopravvenute o di interventi legislativi nazionali. In particolare, questo provvedimento ordinamentale dovrebbe riguardare le materie di competenza della Sesta Commissione: lavoro, cultura, turismo e scuola.

Ho fatto questa premessa perché vorrei che mi spiegaste quali sono la semplificazione amministrativa e l'adeguamento ordinamentale che perseguite con questa proposta di legge che portate in Aula.

L'ordinamentale dovrebbe perseguire obiettivi utili, ma c'è anche un margine di discrezionalità politica in questo provvedimento, che segna un crinale pericoloso, nel quale questo Consiglio regionale vuole provare a inserirsi. Mi rivolgo soprattutto ai colleghi che vedono gli ordinamenti passare in Commissione, che votano sì sulla fiducia e non approfittano di questa occasione per approfondire le questioni e per farsi una domanda fondamentale: se è davvero questo il ruolo che vogliamo esercitare dentro questo Consiglio regionale.

La mia impressione è che l'ordinamentale, più che uno strumento al servizio dei cittadini e delle imprese ai quali dovremmo e vorremmo semplificare la vita, è uno strumento che viene utilizzato male. Ed è anche un'occasione persa.

Il tema principale di questo progetto di legge è il lavoro. Se davvero vogliamo fare un provvedimento di natura ordinamentale utile ai cittadini e alle imprese, dovremmo porci il problema degli strumenti di cui dobbiamo dotarci, a fronte delle nuove criticità che stanno emergendo nel mercato del lavoro e delle eventuali opportunità che si possono presentare.

Mi riferisco, ad esempio, al tema della quantità del lavoro, del livello retributivo, alla grande questione degli squilibri di genere che permangono in questa regione, al tema dell'inserimento nel mondo del lavoro delle giovani generazioni.

Mi sarei aspettata, all'interno di un progetto di legge di adeguamento ordinamentale che si occupa di lavoro, un rafforzamento della programmazione e dell'azione pubblica in termini di politiche del lavoro. Mi sarei aspettata una maggiore integrazione dei livelli istituzionali, per costruire un sistema integrato di politiche pubbliche per il lavoro. Mi sarei aspettata un tentativo di rendere più efficienti gli strumenti di cui ci siamo dotati. Invece, questo provvedimento va nella direzione diametralmente opposta.

Prima questione: l'eliminazione del parere del Comitato di coordinamento istituzionale sul Piano strategico della Regione del Veneto in ambito di lavoro, istruzione, formazione e orientamento al lavoro. Non è un intervento normativo che viene fatto per correggere un refuso. Non c'è nessun refuso: l'eliminazione del parere del Comitato è una questione di volontà politica di questa Regione. È vero che ne fanno parte anche rappresentanti delle Province che non hanno più le deleghe al lavoro, ma ci sono anche rappresentanti dell'ANCI, delle comunità montane, delle Città metropolitane. Con l'eliminazione del parere, state dicendo che non vi interessa l'opinione degli Enti locali nella gestione del Piano regionale integrato per i servizi per il lavoro, per l'istruzione e per l'orientamento. Io credo sia un atteggiamento sbagliato, perché dovrebbe essere utile per tutti, prima di tutto per la Regione del Veneto, costruire un sistema dell'istruzione e del lavoro in cui gli Enti locali sono punti di riferimento e attori con cui condividere le politiche.

All'articolo 10 della legge regionale n. 3/2009, che è la legge che dovrebbe organizzare le politiche regionali sul lavoro e sull'istruzione, è previsto che la Giunta elabori il Piano strategico triennale per la formazione, l'istruzione, il lavoro e l'orientamento. Dal 2009, questo Piano non è mai stato fatto. È ovvio che non serve il parere del Comitato: stiamo parlando di un piano, di un atto di programmazione strategica fondamentale, che la Giunta non fa.

Annuncio che presenterò un ordine del giorno in cui chiederò alla Giunta di adempiere a quanto previsto dall'articolo 10 della legge regionale n. 3/2009.

La stessa legge n. 3/2009 dice che le funzioni della Regione (articolo 2) devono essere esercitate nel rispetto di quel programma triennale, che ad oggi non esiste.

Questo non è un adeguamento, non è una correzione di un refuso: si tratta di uno scardinamento surrettizio dei principali elementi di democrazia e di controllo.

Seconda questione: la pianificazione di Veneto Lavoro passa da annuale a triennale. Sono convinta che una progettazione, che può avere un respiro un po' più ampio, possa consentire anche una programmazione migliore dei lavori, ma c'è un problema: la programmazione annuale aveva delle caratteristiche molto ridotte, perché era, appunto, una programmazione di breve periodo. Se si propone il passaggio dall'annuale alla triennale, ci si dovrà anche preoccupare di stabilire qualche elemento ulteriore da inserire nella programmazione. Tuttavia, nessuno si è posto il problema di quali debbano essere i contenuti della nuova programmazione triennale.

Terzo tema: prima degli emendamenti soppressivi degli articoli 6 e 7 proposti dalla Giunta, ci sono quelli proposti dai Consiglieri di opposizione, che hanno chiesto la cancellazione e la soppressione di questi articoli fin dal primo giorno in Commissione.

Così come per il parere del Comitato, anche per quanto riguarda gli articoli 6 e 7, non si tratta di un recepimento della normativa nazionale, così come indicato nella relazione. Con gli articoli 6 e 7, si è cercato di infilare nell'ordinamentale una scelta politica gravissima, anche se oggi avete deciso di ritirarla. Prima avete lanciato il sasso e poi, quando vi siete resi conto che la scelta era insostenibile, avete nascosto la mano presentando due emendamenti soppressivi. Il tema trattato dagli articoli 6 e 7 è cruciale e delicato: si tratta di delegare al privato accreditato la profilazione delle persone che cercano lavoro. Anzitutto non è un tema che può essere inserito in un progetto di legge di adeguamento ordinamentale, ma dovrebbe essere contenuto in un progetto di legge ordinario.

La norma nazionale di riferimento, peraltro, introduce la facoltà – non l'obbligo – per le Regioni di delegare alcuni servizi per il lavoro al privato accreditato. Sarebbe necessario aprire una discussione in questo Consiglio regionale, in cui chiedersi quale sia la funzione del pubblico nei servizi per l'impiego e quale possa essere la funzione sussidiaria dei centri per l'impiego accreditati.

Si può parlare lungamente di come sta funzionando (e se sta funzionando) il nuovo impianto introdotto con il decreto lavoro, che ha eliminato il Reddito di cittadinanza e ha istituito l'Assegno di inclusione e il Supporto per la formazione per il lavoro. Questi nuovi strumenti, in particolare il primo, si riferiscono a soggetti fragili, tant'è che l'Assegno di inclusione è una misura di contrasto alla povertà, ma forse non vi rendete conto di quanto sia delicata la profilazione di queste persone, come lo sono anche gli strumenti per poter reinserire nella società questi soggetti poveri o a rischio di esclusione sociale. Come potete pensare che questo lavoro delicato, che non a caso non è svolto dai Centri per l'Impiego, bensì per legge dai servizi sociali dei Comuni, possa essere delegato al privato accreditato? Per questo motivo ho proposto, insieme ad altri colleghi, due emendamenti soppressivi degli articoli 6 e 7.

Mi fa piacere che la Giunta, seppur tardivamente e dopo nostre reiterate richieste, abbia valutato di espungere questi due articoli dal testo di legge, ma mi rimangono tre domande da farvi. La prima: come vengono scritte le norme? Chi scrive i testi di legge che arrivano per conto della Giunta? Questo provvedimento presenta molte criticità sia sotto il profilo tecnico, perché non ha i requisiti dell'adeguamento ordinamentale, sia sotto il profilo politico, come evidenziato dal fatto che, dopo numerose discussioni in Commissione, la Giunta è arrivata in Aula con due emendamenti soppressivi.

Seconda questione: vorrei chiedervi che idea avete del sistema della sussidiarietà tra pubblico e privato accreditato all'interno delle politiche per il lavoro. Se il modello che avete in mente è quello della Lombardia o dell'Umbria, come è citato nella relazione, stiamo proprio sbagliando strada. Quest'ordinamentale può essere un'opportunità per confrontarci su quale sistema di sussidiarietà avete in mente, almeno nelle politiche del lavoro.

L'intenzione è davvero quella di ridurre gli spazi di un'eccellenza nell'ambito del lavoro, com'è il Veneto, piegandola alle logiche del privato accreditato?

Questa è una legge che, rispetto alle politiche del lavoro, credo ponga più punti di domanda che certezze.”.

3. Note agli articoli

Note agli articoli 1 e 2

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 10 - Programma regionale per la formazione, l'istruzione, il lavoro e l'orientamento.

1. Il programma regionale per la formazione, l'istruzione, il lavoro e l'orientamento è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

2. Il programma ha una durata triennale e resta in vigore sino all'approvazione del programma successivo.

3. La proposta di programma di cui al comma 1 è adottata dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6 [del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 7] e delle commissioni consiliari competenti per la formazione, l'istruzione, il lavoro e l'orientamento.

4. La proposta è articolata *in conformità con le linee guida e le priorità strategiche dell'Unione Europea in materia di occupazione e inclusione sociale* e contiene in particolare:

- a) gli indirizzi, gli obiettivi e le priorità delle politiche in materia di formazione professionale, istruzione professionale, lavoro e servizi per il lavoro, sostenendo quello a tempo indeterminato, e orientamento in conformità al programma regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”;
- b) la tipologia delle azioni e degli interventi da realizzare;
- c) le indicazioni delle risorse finanziarie anche mediante forme di cofinanziamento;
- d) i tempi di realizzazione degli interventi;
- e) le modalità di verifica, monitoraggio e valutazione dell'impatto degli interventi;
- f) le modalità di integrazione tra politiche formative, dell'istruzione e del lavoro;
- g) i raccordi con la programmazione scolastica regionale, con gli interventi per il diritto allo studio e per l'educazione permanente;
- h) le procedure e le modalità per l'attivazione delle diverse iniziative comprese quelle relative all'integrazione tra politiche formative, dell'istruzione, dell'orientamento e del lavoro;
- i) le ulteriori direttive relative ad interventi previsti in altri settori di competenza regionale;
- j) una relazione sui risultati conseguiti dal programma precedente.

5. Nella predisposizione del programma, la Giunta regionale tiene conto dei fabbisogni professionali e formativi presentati dalle parti sociali.

6. Gli indirizzi sulla base dei quali è stato predisposto il programma possono essere aggiornati annualmente dalla Giunta regionale, *sentite* le commissioni consiliari competenti per la formazione, l'istruzione, il lavoro e l'orientamento, *e la commissione* regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6 [e il comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 7], tenuto conto dei riscontri derivanti dalle attività di valutazione dei risultati conseguiti.

7. Sulla base degli indirizzi del programma triennale, la Giunta regionale approva il piano attuativo annuale, *sentite* le commissioni consiliari competenti per la formazione, l'istruzione, il lavoro e l'orientamento.”.

- Il testo dell'art. 11 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 11 - Monitoraggio, valutazione delle politiche per il lavoro e masterplan dei servizi per il lavoro.

1. La Regione svolge e promuove analisi qualitative e quantitative delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro, ai fini della valutazione e della programmazione delle politiche per il lavoro e ne garantisce adeguata diffusione.

2. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6, definisce gli obiettivi e le aree prioritarie del monitoraggio delle politiche del lavoro e svolge le azioni di monitoraggio in coerenza con gli strumenti e i criteri definiti dalla legislazione nazionale e comunitaria, *in conformità con le linee guida e le priorità strategiche dell'Unione Europea in materia di occupazione e inclusione sociale*.

3. I dati necessari per il monitoraggio del mercato del lavoro e delle relative politiche sono forniti dai soggetti che erogano i servizi per il lavoro di cui all'articolo 21.

4. La Giunta regionale favorisce l'utilizzo di nuove tecnologie di informazione e comunicazione, anche ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi e del reperimento e miglioramento della qualità dei dati necessari per il monitoraggio.

5. La Giunta regionale collabora alla predisposizione dei documenti nazionali di monitoraggio e, acquisito il parere della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6, approva gli standard regionali relativi all'organizzazione dei servizi per il lavoro.

6. Omissis.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 12 - Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.

1. L'osservatorio regionale sul mercato del lavoro, in raccordo con la segreteria regionale competente in materia di lavoro, svolge un'attività finalizzata a fornire gli elementi conoscitivi di supporto alla programmazione e alla valutazione delle politiche del lavoro ed in particolare a:

- a) arricchire le informazioni disponibili sul mercato del lavoro regionale, congiunturali e strutturali, sull'analisi e previsione dei profili professionali dei settori merceologici anche al fine di fornire elementi utili alla definizione dei fabbisogni formativi e delle politiche regionali di formazione;
- b) monitorare l'impatto delle politiche del lavoro, comunitarie, nazionali e regionali;
- c) collaborare alla produzione di materiali utili all'orientamento scolastico e professionale;
- d) collaborare con l'osservatorio nazionale del mercato del lavoro;
- e) promuovere ed effettuare, anche in collaborazione con le parti sociali e gli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, indagini sui profili professionali e formativi;
- f) promuovere ed effettuare indagini su tematiche specifiche, nell'ambito del piano *triennale delle attività e dei relativi aggiornamenti annuali* dell'ente regionale Veneto Lavoro di cui all'articolo 13, comma 3;
- g) promuovere indagini sul fenomeno del lavoro parasubordinato, anche attraverso pubblicazioni periodiche o monografiche e iniziative pubbliche rivolte alle categorie interessate, e pubblicare uno specifico rapporto annuale.

2. L'ente regionale Veneto lavoro di cui all'articolo 13 svolge le funzioni di osservatorio regionale sul mercato del lavoro in raccordo con la segreteria regionale competente in materia di lavoro e le strutture regionali competenti in materia di lavoro e di statistica.

3. Nell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro confluiscono le basi informative costituite nell'ambito del SILV di cui all'articolo 28, le basi informative connesse alle procedure di autorizzazione e accreditamento, nonché tutte le informazioni raccolte, secondo parametri e indicatori omogenei stabiliti ai sensi dell'articolo 11.

4. La Regione favorisce la partecipazione all'osservatorio regionale sul mercato del lavoro, in regime di convenzione, delle parti sociali e di tutte le strutture presenti sul territorio che realizzano rilevazioni e ricerche socio-economiche e giuridiche sul mercato del lavoro e le politiche occupazionali, con particolare riferimento alle università, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli enti locali, agli enti con funzioni di vigilanza sul lavoro, agli enti bilaterali e ad altri qualificati organismi di analisi, osservazione e ricerca pubblici e privati.

5. L'osservatorio conduce su richiesta delle province e degli enti locali studi ed analisi inerenti i loro rispettivi ambiti territoriali senza onere alcuno.

6. L'osservatorio può inoltre condurre, per conto di soggetti diversi da Regione ed enti locali, ricerche ed elaborazioni statistiche a pagamento in ordine a specifiche tematiche non contemplate dall'attività istituzionale, ferma restando la priorità delle attività istituzionali.

7. L'attività dell'osservatorio regionale è supportata da un comitato tecnico scientifico nominato dalla Giunta regionale e composto da sei membri, di cui il Direttore di Veneto Lavoro con funzioni di presidente, quattro membri esperti in materia di politiche del lavoro designati, secondo criteri di pariteticità, dalla commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6 e un rappresentante della Regione.

8. Ai componenti del comitato tecnico scientifico di cui al comma 7 è corrisposta, ove spettante, un'indennità per la partecipazione alle sedute, nonché il rimborso delle spese secondo le modalità di cui all'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

9. Il comitato tecnico scientifico è nominato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, in deroga alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e successive modifiche ed integrazioni, dura in carica cinque anni.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 13 - Funzioni dell'ente regionale Veneto Lavoro.

1. L'ente regionale Veneto Lavoro di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 “Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469”, di seguito denominato ente, esercita le funzioni e svolge le attività, in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale.

2. L'ente esercita in particolare le seguenti funzioni:

- 0a) direzione e coordinamento operativo nonché monitoraggio delle attività di erogazione della rete pubblica dei servizi per il lavoro, secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 15, comma 5, lettera a);
- 0b) gestione del personale della rete pubblica dei servizi per il lavoro, con particolare riferimento alla contrattazione di secondo livello, alle procedure di reclutamento, alla formazione e alle altre funzioni previste dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 5, lettera a);
- 0c) acquisizione di beni e servizi necessari allo svolgimento delle funzioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 5, lettera b);

- a) provvede al monitoraggio e all'osservazione del mercato del lavoro e delle politiche del lavoro rapportandosi alle strutture regionali competenti in materia di lavoro;
- b) collabora con le strutture regionali competenti in materia di lavoro in tema di programmazione, gestione e valutazione degli effetti delle politiche del lavoro;
- c) fornisce assistenza tecnica alle strutture regionali competenti in materia di formazione, di istruzione e di lavoro o su altre materie nell'ambito di specifici progetti;
- d) favorisce la qualificazione dei servizi per il lavoro, attraverso attività di ricerca, studio e documentazione;
- e) ha l'obbligo di dare la massima pubblicità sia alle elaborazioni statistiche condotte sui dati contenuti nel sistema informativo lavoro del Veneto (SILV) di cui all' articolo 28, sia ai risultati di ricerca dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all'articolo 12, garantendo l'accesso universale gratuito;
- f) assicura le attività in materia di sistema informativo lavoro del Veneto (SILV);
- f bis) assicura anche in forma telematica e nell'ambito della programmazione regionale, le attività di coordinamento della rete regionale dei servizi per il lavoro, favorendo l'attuazione delle politiche attive del lavoro, delle misure di sostegno all'occupazione e di ricollocazione;
- f ter) promuove, nell'ambito della programmazione regionale, l'attuazione di specifiche politiche per i settori in crisi o per le aree territoriali caratterizzate da declino industriale, che coinvolgono le istituzioni locali e le parti sociali, avvalendosi dell'assistenza di soggetti accreditati pubblici e privati, anche attraverso specifici accordi di area.

2 bis. La Giunta regionale può attribuire all'ente ulteriori attività di supporto e assistenza tecnica, rispetto a quelle svolte ai sensi della presente legge.

3. L'ente formula entro il 31 ottobre un piano triennale delle attività, aggiornato annualmente, che viene approvato dalla Giunta regionale, acquisiti i pareri della commissione consiliare competente, nonché della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6.

3.1 Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, il piano triennale delle attività definisce e individua:

- a) il quadro strategico triennale delle attività dell'ente con riferimento al sistema dei servizi per il lavoro, alle politiche attive, alle misure di sostegno all'occupazione e di ricollocazione;
- b) gli obiettivi da perseguire, definendo le modalità generali per il monitoraggio e la valutazione del loro conseguimento;
- c) le strategie di intervento, articolandole in base alle caratteristiche dei diversi territori di cui si compone la Regione e ai principali settori economico-produttivi.

3.2 Gli aggiornamenti annuali del piano triennale delle attività indicano e specificano:

- a) gli obiettivi da raggiungere nello specifico periodo di riferimento, la loro declinazione in risultati attesi, la loro quantificazione e il loro monitoraggio per il tramite di appositi indicatori;
- b) le specifiche tipologie di azioni, percorsi, progetti e servizi da realizzare nel periodo di riferimento;
- c) le risorse finanziarie disponibili in relazione agli obiettivi descritti;
- d) i risultati conseguiti nell'anno precedente, con particolare riferimento al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), evidenziando eventuali criticità riscontrate e le azioni correttive adottate.

3 bis. L'ente predispose annualmente entro il mese di febbraio una relazione conclusiva sullo svolgimento delle attività dell'anno precedente, sottoposta all'approvazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

3 ter. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva lo statuto dell'Ente.

4. Omissis.”.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 15 - Direttore.

1. Il direttore è nominato, ai sensi della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Giunta regionale e viene scelto, previo specifico avviso da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto, tra i soggetti in possesso di elevata professionalità, documentata competenza nelle problematiche del lavoro ed esperienza almeno quinquennale nella direzione di organizzazioni complesse pubbliche o private.

2. L'incarico di direttore è regolato con contratto di diritto privato a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile. Gli elementi del contratto ed il trattamento economico sono stabiliti dalla Giunta regionale.

3. L'incarico di direttore non è compatibile con cariche elettive, né con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o professionale. Per i dirigenti regionali il conferimento dell'incarico di direttore è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.

4. Il contratto può essere risolto anticipatamente, con deliberazione della Giunta regionale che revoca l'incarico di direttore, quando sussistano i seguenti motivi:

- a) sopravvenute cause di incompatibilità;
- b) gravi violazioni di norme di legge;
- c) persistenti inadempienze inerenti gli indirizzi regionali;
- d) gravi e persistenti irregolarità nella gestione, tali da compromettere la funzionalità dell'ente;
- e) mancata adozione dei provvedimenti di cui al comma 5, previa diffida della Giunta regionale.

5. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'ente; è responsabile della gestione ed esercita tutti i poteri di amministrazione in conformità agli obiettivi programmati e agli indirizzi della Giunta regionale. In particolare provvede a:

- a) adottare, entro sessanta giorni dalla nomina, il regolamento che disciplina l'organizzazione, la dotazione organica, il funzionamento dell'ente nonché il coordinamento dell'attività di erogazione della rete pubblica dei servizi per il lavoro;
- b) adottare il regolamento che disciplina le attività di gestione amministrativa, contabile e patrimoniale dell'ente;
- c) stipulare le convenzioni per l'erogazione dei servizi;
- d) adottare il bilancio di previsione ed il rendiconto generale annuale;
- e) adottare il piano *triennale delle attività ed i relativi aggiornamenti annuali* di cui al comma 3 dell'articolo 13;
- f) predisporre la relazione conclusiva di cui al comma 3bis dell'articolo 13;
- g) assumere, in conformità agli indirizzi della Giunta regionale, ogni altro provvedimento necessario per assicurare la funzionalità dell'ente e l'integrazione degli altri soggetti che, ai sensi della presente legge, esercitano funzioni inerenti le politiche attive del lavoro.

5 bis. Gli atti del direttore di cui al comma 5, lettere a) e b) sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia, per la presa d'atto da parte della Giunta regionale, previa valutazione della conformità dei citati atti agli indirizzi regionali di cui all'articolo 21 bis.

5 ter. A conclusione della procedura di cui al comma 5bis, il direttore approva definitivamente gli atti.”

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'art. 19 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 19 - Personale.

1. Nel limite della dotazione organica *adottata dal direttore e della quale la Giunta regionale prende atto, in conformità a quanto previsto ai commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 15*, l'ente si avvale di personale proprio assunto ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni, con rapporto di lavoro disciplinato ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo.

2. Per esigenze di servizio e per esigenze connesse all'utilizzo di specifiche professionalità, l'ente può richiedere personale regionale.

3. Per l'espletamento di particolari attività progettuali, di ricerca e di studio, l'ente può stipulare specifici contratti di diritto privato a tempo determinato, rinnovabili, con esperti ovvero procedere a convenzioni con società, enti qualificati e con università.”

Note all'articolo 7

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 8/2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 2 - Programma degli interventi.

1. La Giunta regionale[, sentita la competente Commissione consiliare,] stabilisce annualmente il programma degli interventi per la celebrazione della giornata dei Veneti nel Mondo ed in particolare:

- a) promuove iniziative, anche di carattere internazionale, per mantenere viva la memoria della Grande Migrazione Veneta, in collaborazione con autonomie locali ed altri enti pubblici, con gli istituti del sistema educativo di istruzione e formazione, le università, gli istituti ed enti culturali e le associazioni di Veneti nel Mondo;
- b) concorre, mediante la concessione di contributi, alla realizzazione di ricerche, filmati, pubblicazioni, giornate di studio, mostre e manifestazioni aventi ad oggetto la cultura e le tradizioni venete nel periodo della Grande Migrazione Veneta.”

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 2/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 14 - Piano triennale e programma annuale degli interventi.

1. La Giunta regionale, entro il mese di ottobre, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale il piano di massima degli interventi da perseguire nel triennio successivo contenente gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità e trasmette, contestualmente, la relazione sull'attività svolta nel triennio precedente. Nelle more dell'approvazione del piano triennale, la Giunta regionale è autorizzata alla programmazione di cui al comma 2, sulla base degli indirizzi dell'ultimo piano triennale approvato.

2. La Giunta regionale, entro il mese di marzo e comunque ad intervenuta approvazione del bilancio finanziario gestionale, approva il programma annuale degli interventi, *ivi compresa la individuazione della giornata di celebrazione dei Veneti nel mondo di cui all'articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 8* stabilendo criteri e modalità per l'attuazione delle singole iniziative.”

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 17/2019, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 14 - Partecipazione regionale alle Istituzioni di rilevante interesse.

1. La Regione può con legge costituire o partecipare a fondazioni e associazioni di cui al Libro Primo, Titolo II, Capo II del Codice Civile, senza scopo di lucro, che perseguono le finalità di cui alla presente legge.

2. Per il ruolo di rilevante interesse nella valorizzazione e diffusione della tradizione artistica regionale in ambito nazionale e internazionale, è confermato il riconoscimento, già operato da leggi e disposizioni di legge regionali, di enti e di altri organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore delle attività culturali e dello spettacolo.

2 bis. Gli enti e istituzioni culturali cui la Regione del Veneto a vario titolo partecipa o aderisce e che risultano destinatari di finanziamenti regionali per l'attuazione di iniziative culturali e di spettacolo in conformità agli strumenti di programmazione del settore, al fine di garantire trasparenza nella loro gestione mediante la più ampia partecipazione a tali iniziative da parte degli operatori del settore culturale e dello spettacolo, sono tenute a rendere pubblici sui rispettivi siti web ed in conformità a criteri di completezza, tempestività, semplicità di consultazione e comprensibilità, bandi ed avvisi per l'accesso ai contributi e la partecipazione ad iniziative a cui concorrono i finanziamenti regionali.”.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'art. 49 della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 49 - Violazioni e sanzioni amministrative.

1. Il titolare di struttura ricettiva che in sede di controllo risulti avere, nei locali di pernottamento non occupati da turisti, un numero di posti letto superiore a quello massimo consentito, fatta salva la deroga di cui all' articolo 25 commi 7 e 8, è soggetto ad una sanzione amministrativa di euro 100,00 per ogni posto letto in più negli anzidetti locali.

2. Il titolare di struttura ricettiva che in sede di controllo risulti ospitare un numero di clienti superiore alla capacità ricettiva massima consentita, fatta salva la deroga di cui all'articolo 25 commi 7 e 8, è soggetto ad una sanzione amministrativa di euro 30,00 moltiplicata per il numero di clienti non autorizzati e per il numero di giornate di permanenza.

3. Sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00:

- a) il titolare di struttura ricettiva che ometta di comunicare preventivamente al comune eventuali variazioni del contenuto della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi del comma 6, dell' articolo 35;
- b) il titolare di struttura ricettiva che applichi al turista prezzi superiori a quelli massimi pubblicizzati; la sanzione si applica per ciascun turista nei cui confronti non è stato rispettato l'obbligo di cui all' articolo 34;
- c) il titolare di struttura ricettiva che rifiuti, in violazione degli accordi assunti, di accogliere nella struttura ricettiva clienti che abbiano prenotato l'alloggio;
- d) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che, con scritti, stampati, internet ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, attribuisca alla propria struttura o sede congressuale dotazioni, impianti o attrezzature diversi da quelli esistenti o una denominazione o una classificazione diverse da quelle assentite ovvero attui pubblicità o commercializzazione ingannevole, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229” e successive modificazioni, atta ad ingenerare erronea percezione sulla tipologia ricettiva offerta al turista;
- e) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che non esponga o esponga in modo non visibile al pubblico il segno distintivo della classe assegnata ai sensi del comma 5 dell' articolo 31;
- f) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che ometta di comunicare alla Giunta regionale la perdita dei requisiti previsti dalla presente legge per la classificazione della struttura ricettiva o sede congressuale;
- g) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che rifiuti ingiustificatamente l'accesso alla propria struttura o sede congressuale agli incaricati del comune e della Regione per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi del comma 5 dell'articolo 35;
- h) il titolare di struttura ricettiva o di agenzia viaggio e turismo che non esponga o esponga in modo non visibile al pubblico la copia della segnalazione certificata di inizio attività della struttura ricettiva o agenzia di viaggio e turismo o la copia della comunicazione di apertura di sede secondaria di agenzia di viaggio e turismo, ai sensi del comma 11 dell'articolo 34 e del comma 5 dell' articolo 38 o nel caso di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line che non pubblichi quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 38 sul proprio sito.
- i) il titolare di struttura ricettiva o di agenzia viaggio e turismo che non rispetti i periodi di apertura comunicati o ometta la comunicazione di chiusura temporanea o definitiva di cui all' articolo 33 e articolo 39;
- l) il titolare di agenzia di viaggio e turismo che con scritti, stampati, internet ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, attribuisca alla propria agenzia una denominazione diversa da quella assentita;
- m) il titolare di agenzia viaggio e turismo che ometta di comunicare preventivamente alla Giunta regionale eventuali variazioni del contenuto della segnalazione certificata d'inizio attività di cui al comma 2 dell'articolo 38;
- n) l'organizzatore di viaggio, l'intermediario ed il venditore di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, che omettano di comunicare e diffondere le informazioni obbligatorie sui viaggi ai sensi degli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

n bis) il titolare di struttura ricettiva, nonché il titolare di agenzia immobiliare o immobiliare turistica per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico oggetto del suo mandato o di sublocazione, che ometta di comunicare alla Giunta regionale i dati relativi al periodo di apertura, nonché al numero di camere totali, posti letto, arrivi, presenze turistiche e camere occupate.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell' articolo 50, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 6.000,00:

- a) chiunque gestisca una struttura ricettiva in mancanza di segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 33;
- b) chiunque gestisca una struttura ricettiva o sede congressuale in mancanza di classificazione, ai sensi dell'articolo 32;
- c) chiunque gestisca un'agenzia di viaggio e turismo in mancanza di segnalazione certificata di inizio attività od una sua sede secondaria in mancanza di comunicazione di apertura di sede secondaria, ai sensi dell'articolo 38;
- d) gli organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo che violino le condizioni di organizzazione dei viaggi di cui ai commi 1 e 2 dell' articolo 40.

5. È soggetto a sanzione amministrativa da euro 7.000,00 a euro 14.000,00:

- a) chiunque fornisca false informazioni al comune nella segnalazione certificata di inizio attività ricettiva ai sensi dell'articolo 33;
- b) chiunque fornisca false informazioni alla Giunta regionale nella domanda di rilascio, modifica o rinnovo di classificazione di struttura ricettiva o sede congressuale ai sensi dell' articolo 32;
- c) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che rifiuti in modo illegittimamente discriminatorio di accogliere nella propria struttura o sede i clienti;
- d) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che gestisca una struttura ricettiva o sede congressuale in mancanza dei requisiti necessari per la classificazione, ai sensi dell'articolo 31;
- e) il titolare di agenzia di viaggio e turismo che fornisca false informazioni nella segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 38;
- f) *gli organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo che violino gli obblighi in materia di assicurazione previsti dall'articolo 40;*

f bis) il titolare di agenzia di viaggio e turismo che violi gli obblighi in materia di requisiti per l'apertura di agenzia di viaggio e turismo ai sensi dell'articolo 37 nonché gli obblighi in materia di assicurazione previsti dall'articolo 38. L'irrogazione della sanzione pecuniaria è preceduta dalla diffida ad adeguarsi ai suddetti obblighi da parte del comune a seguito dell'accertamento delle violazioni, anche su segnalazione della Giunta regionale. Se il titolare non ottempera entro il termine stabilito dalla diffida stessa, il comune dispone la sospensione dell'attività di agenzia di viaggio e turismo per un periodo compreso tra sei e dodici mesi, in relazione alla gravità della violazione. Decorso tale periodo di sospensione, qualora il titolare non abbia ancora ottemperato a quanto previsto dalla diffida, il comune irroga la sanzione pecuniaria. La sospensione dell'attività di agenzia di viaggio e turismo cessa anticipatamente senza applicazione di sanzioni amministrative con l'accertamento da parte del comune del ripristino dei requisiti per l'apertura e delle coperture assicurative da parte del titolare, anche su segnalazione della Giunta regionale. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura o sospensione dell'attività, il comune, previa diffida, provvede all'esecuzione coattiva. In caso di reiterazione delle violazioni della presente lettera, la sanzione pecuniaria è applicata nella misura del doppio di quella inizialmente irrogata e il comune procede alla revoca dell'autorizzazione o all'inibizione dell'attività.

5 bis. Il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che, in assenza di comunicazione di chiusura definitiva della struttura ricettiva o della sede congressuale, non presenti la domanda di rinnovo della classificazione entro la data di scadenza della classificazione stessa, è soggetto:

- a) alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 2.000,00, fatto salvo quanto previsto dal comma 10;
- b) alla sospensione dell'attività dalla data di scadenza della classificazione sino alla data dell'avvenuto rinnovo e comunque fino a un massimo di dieci mesi successivi alla scadenza della classificazione, decorsi i quali senza la presentazione di domanda di rinnovo, il Comune, su segnalazione della Giunta regionale, dispone la cessazione dell'attività. La cessazione determina la presentazione di una nuova domanda di classificazione nel rispetto dei requisiti di classificazione previsti a tale data.

6. L'accertamento delle violazioni degli obblighi, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, il diritto ad introitare le relative somme e la competenza all'adozione dei provvedimenti di sospensione e cessazione dell'attività sanzionata nei casi di cui al presente articolo sono attribuiti al comune competente per territorio.

6 bis. Nel caso di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line, le funzioni di cui al comma 6 sono attribuite al Comune nel cui territorio l'agenzia ha sede legale.

7. Il Comune che accerta le violazioni e commina le sanzioni può graduare le sanzioni inflitte tenendo conto delle seguenti circostanze:

- a) l'entità del danno subito dal turista;
- b) il numero di turisti danneggiati;
- c) il beneficio ottenuto dal trasgressore a seguito della violazione;
- d) il maggior livello di classificazione della struttura ricettiva;
- e) la reiterazione della violazione entro un anno dalla data in cui si è verificata la prima violazione.

8. In caso di violazione di cui al comma 4 ed al comma 5 lettere a), b), d), e), f), *f bis)* oltre alla sanzione pecuniaria ivi prevista, si aggiunge la cessazione dell'attività sanzionata.

9. In caso di reiterazione della violazione di cui ai commi 1, 2, 3, nonché al comma 5 lettera c), alla sanzione pecuniaria ivi prevista si aggiunge la sospensione fino a un massimo di due anni dell'attività sanzionata.

10. Il mancato pagamento della sanzione pecuniaria di cui ai commi 1, 2, 3, nonché al comma 5 lettera c) ed al comma 5 bis, lettera a) nel termine di sessanta giorni, comporta la sospensione dell'attività sanzionata per un periodo sino a tre mesi e, decorso inutilmente tale termine, la cessazione dell'attività.

11. In caso di mancata ottemperanza al provvedimento di cessazione o sospensione dell'attività sanzionata, il Comune applica l'articolo 17 ter, comma 5, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e successive modificazioni.

11 bis. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano anche a tutte le strutture ricettive che si promuovono mediante le piattaforme digitali."

4. Strutture di riferimento

Artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 - Direzione lavoro

Artt. 7 e 8 - Direzione beni, attività culturali e sport

Art. 9 - Direzione turismo

Art. 10 - Direzione lavori pubblici ed edilizi